



Ministero dell' Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

IL DIRIGENTE

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il decreto MIUR 1° aprile 2014, n. 235, con il quale sono stati fissati modalità e termini per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente e educativo per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, e in particolare l'art. 9, comma 6, che rinvia ad appositi provvedimenti la definizione dei termini relativi allo scioglimento della riserva ed all'inserimento dei titoli di specializzazione di cui ai commi 1 e 10 dell'art. 4 del citato decreto;
- VISTI i decreti MIUR del 20 giugno 2014, n. 486 e del 3 giugno 2015, n. 325 e 22 giugno 2016, n. 495 adottati in applicazione dell'art. 9, comma 6 del D.M. 235/2014 e dell'articolo 14, comma 2-*quater*, della legge 24 febbraio 2012, n. 14;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO il Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679, recante il regolamento generale sulla protezione dei dati;
- VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679;
- VISTO il D.M. 12 luglio 2017, n. 400 concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/17 – operazioni di carattere annuale;
- VISTO il D.M. del 19 giugno 2018, n. 506 concernente l'aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento del personale docente e educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 e prorogate fino all'anno 2018/2019 ai sensi della Legge 25 febbraio 2016 n. 21 – operazioni di carattere annuale;
- VISTO il proprio D.D. n. 8294 del 3 agosto 2018 di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento per l'a.s. 2018/19 (aggiornamento annuale) e successivi atti di rettifica;
- VISTO il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di Istituto di Prima Fascia, valevoli per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
- VISTO il proprio D.D. n. 8260 del 5 agosto 2019 concernente la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento relative al personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, delle scuole secondarie di I e II grado e del personale educativo per il triennio 2019/22;
- VISTO il proprio DD. n. 8914 del 30 agosto 2019 di ripubblicazione delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019/2022 e successivi atti di rettifica;
- VISTO il D.M. n. 36 del 26 giugno 2020 concernente “Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento” per l'a.s. 2020/21;



Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

- VISTO il proprio D.D. n. 10293 del 07.08.2020 concernente la pubblicazione delle GAE della Provincia di Sassari per l'anno scolastico 2020/2021 e successivi decreti di rettifica e modificazione;
- VISTO il proprio D.D. n. 10446 del 13.07.2021 concernente la pubblicazione delle GAE della Provincia di Sassari per l'anno scolastico 2021/2022 e successivi decreti di rettifica e modificazione;
- VISTO il D.M. 10 marzo 2022, n. 60 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente e educativo e delle graduatorie di Istituto di Prima Fascia, valevoli per il triennio 2022/25;
- VISTI i propri DD. n. 5012 del 17 maggio 2022 e n. 5195 del 19 maggio 2022 aventi ad oggetto il depennamento di aspiranti già inclusi con riserva e risultati soccombenti nei relativi gradi di giudizio;
- VISTE le note MIUR n. 812 e n. 5237 del 2016, che regolano gli effetti dei contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato per i diplomati magistrali, assunti con riserva dell'esito dei giudizi pendenti, anche per effetto di previsione di detta utilità da parte dei disposti giudiziali agli stessi favorevoli;
- VISTA la nota Ministeriale n. 13901 del 3 giugno 2020, e relativi allegati, recante indicazioni per gli aspiranti inclusi in GAE con riserva, in possesso di diploma magistrale *ante* 2001/02, anche destinatari di provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli e i successivi atti di esecuzione o depennamento adottati in aderenza alle prescrizioni ivi contenute;
- VISTA la nota Ministeriale n. 23825 del 7 agosto 2020 (ed unito allegato A), recante indicazioni per le immissioni in ruolo del personale docente per l'a.s. 2020/21, nelle more del perfezionamento del relativo decreto ministeriale, in merito al diverso regime di conferimento dei contratti e agli accantonamenti di posto da disporsi;
- VISTO il D.M. n. 91 del 8 agosto 2020 e le correlate disposizioni applicative di cui all'allegato A, recanti disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'a.s. 2020/21;
- VISTO il D.M. n. 228 del 23 luglio 2021, recante disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'a.s. 2021/22, che reitera le prescrizioni su assunzioni e accantonamenti per i diplomati magistrali *ante* 2001/02, invalse nell'a.s. 2020/21;
- VISTO il proprio D.D. n. 5335 del 24 maggio 2022 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie del personale docente e educativo per triennio 2022/25 in uno con gli elenchi degli esclusi;
- VISTI i propri D.D. n. 5942 del 13 giugno 2022 e n. 6004 del 14 giugno 2022 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente e educativo per triennio 2022/25 con gli elenchi degli esclusi;
- VISTI i propri DD. n. 7597 e 7599 del 18 luglio 2022, n. 7757 del 20 luglio 2022 e n. 13551 del 11 novembre 2022 aventi ad oggetto il depennamento di aspiranti già inclusi con riserva e risultati soccombenti nei relativi gradi di giudizio;
- DATO ATTO che i succitati decreti e atti integrativi e modificativi delle vigenti graduatorie ad esaurimento - e di depennamento di aspiranti già inclusi con riserva e risultati soccombenti in successivi gradi di giudizio attivati per l'inserimento nelle graduatorie stesse - sono stati formalizzati anche in esecuzione delle pronunce giurisdizionali, notificate a quest'Ufficio, per l'inclusione con riserva o a pieno titolo di aspiranti in possesso di svariati titoli (diploma magistrale, TFA, PAS); e che l'adozione di tali decreti è avvenuta fatti salvi gli effetti delle successive impugnative e degli esiti di giudizi di merito o dell'esito di ulteriori contenziosi instaurati;
- VISTA la nota Ministeriale n. 27845 del 21 agosto 2022 (ed unito allegato A), recante indicazioni per le immissioni in ruolo del personale docente per l'a.s. 2022/23 che ha trasmesso il decreto ministeriale n. 184/2002 sulle assunzioni a tempo indeterminato per il suddetto a.s., confermando le disposizioni sul conferimento dei contratti o gli accantonamenti da disporsi a favore dei diplomati magistrali;



Ministero dell' Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

- VISTO il D.M. n. 33 del 28 febbraio 2023 concernente “Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento” per l’a.s 2023/24;
- VISTO il proprio D.D. n. 10598 del 14 luglio 2023 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente e educativo con effetto per l’a.s. 2023/24;
- VISTA la nota Ministeriale n. 42596 del 14 luglio 2023 (ed unito allegato A), che ha ribadito le disposizioni previgenti in merito al conferimento di contratti o accantonamenti ai diplomati magistrali *ante* 2001/02 nonché il D.D. n. 11263 del 28 luglio 2023 intervenuto per l’esclusione da GAE e atti conseguenti di diplomati magistrali ivi inclusi, all’esito di soccombenze nei giudizi pendenti;
- DATO ATTO che, in forza dell’inserimento con riserva “T” nelle GAE della scuola infanzia e/o primaria, la Sig.ra Colangelo Assunta, ha sottoscritto contratto di assunzione a tempo indeterminato con effetto dal 1.9.2020 condizionato risolutivamente all’esito del giudizio pendente a suo tempo attivato;
- VISTA la sentenza TAR Lazio n. 13987/2022 (R.G. 9964/2016), che ha rigettato il ricorso proposto dalla candidata Colangelo Assunta, esprimendosi sull’infondatezza del diritto alla inclusione nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia;
- CONSIDERATO che, ai sensi delle prescrizioni contenute nelle note ministeriali nr. 24776 del 25 maggio 2018, nr.45988 del 17.10.2018, n. 477443 del 29.10.2018, nr. 1899 del 7.10.2019 che rinvia alla C.M. nr. 38905 del 28.08.2019, sono stati resi noti gli adempimenti successivi al decreto di depennamento che gli uffici dispongono in esecuzione dei disposti giudiziali e segnatamente: la formalizzazione della risoluzione dei contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato già stipulati dai docenti destinatari di sentenza di rigetto, a mente dei commi 1 e 1-bis dell’art. 4 della L. 96/18 ed in forza della clausola risolutiva contenuta nell’atto di individuazione; conversione, in ragione delle medesime esigenze di continuità da assicurare nelle classi, del contratto a tempo determinato di durata annuale (fino al 31 agosto) a suo tempo stipulato a seguito di pronunce non definitive, in contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020;
- PRESO ATTO che con nota Ministero dell’Istruzione prot. 13901 del 03.06.2020 e parere Avvocatura dello Stato Rif. 9.3.2020 Prot. 12708, cui si uniforma il presente provvedimento, è stato precisato che *“l’Amministrazione non sia tenuta ad attendere il passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole per conformarsi alle relative statuizioni, essendo la sentenza immediatamente esecutiva, salvo il caso della sua eventuale sospensione. A tale conclusione conduce, del resto, l’interpretazione letterale e logica del citato articolo 1, comma 8 del DM 374 del 2019, che, oltre a non richiedere l’ulteriore requisito del passaggio in giudicato, fa espresso richiamo (altrimenti, privo di giustificazione) ai noti arresti del Consiglio di Stato, nel cui ambito la questione controversa ha trovato definitiva soluzione, nel senso che il titolo di studio vantato dai ricorrenti non è utile alla loro collocazione nelle GAE”*;
- VISTA la necessità di procedere all’esecuzione della sentenza del TAR LAZIO n. 13987/2022 (R.G. 9964/2016) che respinge il ricorso, con diniego del diritto della succitata ricorrente ad ottenere l’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento e conseguente necessità di disporre il depennamento dalla graduatoria ove la medesima risulta inclusa; ciò con annullamento della proposta di contratto a tempo indeterminato a detta aspirante conferita e risoluzione del contratto di lavoro in essere, come da succitate disposizioni;



Ministero dell' Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

DECRETA

Art.1) Per i motivi esposti in premessa, in esecuzione della citata sentenza TAR LAZIO n. 13987/2022 (R.G. 9964/2016), previo annullamento della inclusione con riserva in GAE a suo tempo disposta e all'esito sfavorevole del citato contenzioso, è annullata la proposta di contratto a tempo indeterminato conferita, giusta clausola risolutiva inserita all'atto della nomina, stanti le ragioni, della seguente candidata:

Cognome	Nome	Data di nascita	C.F.	Provvedimento Giurisdizionale	Titolarità
Colangelo	Assunta	05/06/1968	*****	Sent. TAR LAZIO 13987/2022 – R.G. 9964/2016	SSEE834016 - SCUOLA PRIMARIA DI ARZACHENA

Art.2) Il Dirigente Scolastico dell'IC di Arzachena disporrà la conversione del contratto di lavoro a tempo indeterminato in essere con la candidata indicata all'Art.1 con un contratto di supplenza al 30 giugno 2024, in applicazione della normativa indicata in motivazione.

Il Dirigente Scolastico provvederà anche alla rituale notifica del presente atto all'aspirante agli stessi e alle conseguenti comunicazioni al centro per l'Impiego.

Art.3) Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

L'Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si dovessero rendere necessarie.

Il presente provvedimento contiene dati oggetto di elisione a tutela della riservatezza. Agli stessi gli interessati potranno accedere in conformità alle disposizioni sulla trasparenza degli atti amministrativi.

IL DIRIGENTE
Anna Maria Massenti

- Alla docente
- Al sito web e Albo
